FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

Sezioni Unite

COMUNICATO UFFICIALE N. 104/CGF (2009/2010)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale – Sezioni Unite - nella riunione tenutasi in Roma il 21 dicembre 2009, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Dr Gerardo MASTRANDREA, Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SERIO, Avv. Italo PAPPA, Avv. Carlo PORCEDDU, Dr. Claudio MARCHITIELLO, Avv. Mario ZOPPELLARI, Prof. Vincenzo FORTUNATO - Rappresentante A.I.A.: Dott. Carlo Bravi – Segretario: Dr. Antonio METITIERI.

1) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. SIG. DAL CIN FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 5 (ART, 6, COMMI 1, 5 E 6, C.G.S.), CON PROPOSTA AL PRESIDENTE FEDERALE DI PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C. (ART. 14, COMMA 2, C.G.S.), PER ILLECITO SPORTIVO, IN RELAZIONE ALLA GARA GENOA/VENEZIA DELL'11.6.2005, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione d'Appello Federale – Com. Uff. n. 6/C dell'8.8.2006)

La C.G.F., preso atto della rinuncia al ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dal Sig. Dal Cin Francesco, dichiara estinto il procedimento. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

- 2) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ DEL DEFERIMENTO N. 931/388PF08-09/SP/BLP DEL 13.08.2009, A CARICO DELLA SOCIETÀ S.S. CASSINO PER VIOLAZIONE ART. 4, COMMA 1, C.G.S.;
- AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO:
- DEL SIG. CLODOMIRO MUROLO (PRESIDENTE ONORARIO DELLA S.S. CASSINO S.R.L S.S. 1007/2008 E S.S. 2008/2009), DALLE VIOLAZIONI ASCRITTEGLI DELL'ART. 16 BIS N.O.I.F. E ARTT. 1, COMMA 1, E 8, COMMA 12 C.G.S.;
- DEL SIG. ANTONIO LOMBARDI (AZION. MAGGIORANZA E LEGALE RAPPRESENTANTE SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. S.S. 2007/2008 E S.S. 2008/2009) E DEL SIG. FRANCESCO RISPOLI (AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. S.S. 2007/2008 E 2008/2009), DALLE VIOLAZIONI ASCRITTEGLI DEGLI ART. 1 E 8, COMMA 2, C.G.S.;

• DELLA SOCIETÀ SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. DALLA VIOLAZIONE ASCRITTAGLI DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S;

A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO N. 931/388PF08-09/SP/BLP DEL 13.08.2009 (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 31/CDN del 26.10.2009)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Procuratore Federale.

II COLLEGIO

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Dr Gerardo MASTRANDREA, Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SERIO, Avv. Italo PAPPA, Avv. Carlo PORCEDDU, Dr. Claudio MARCHITIELLO, Avv. Mario ZOPPELLARI, Dr. Vito GIAMPIETRO - Rappresentante A.I.A.: Dott. Carlo BRAVI – Segretario: Dr. Antonio METITIERI.

3) ISTANZA DI RIABILITAZIONE AVANZATA DAL SIG. CANOSSA LEANDRO NATO IL 27.2.1947

La C.G.F. accoglie l'istanza di riabilitazione avanzata dal Sig. Canossa Leandro sussistendone i presupposti.

4) ISTANZA DI RIABILITAZIONE AVANZATA DAL CALCIATORE APOLLONI ENRICO N. MATRICOLA 3.007.579

La C.G.F. accoglie l'istanza di riabilitazione avanzata dal calciatore Apolloni Enrico sussistendone i presupposti.

5) ISTANZA DI RIABILITAZIONE AVANZATA DAL SIG. BENFORTE SEBASTIANO NATO IL 20.5.1958

La C.G.F. accoglie l'istanza di riabilitazione avanzata dal Sig. Benforte Sebastiano sussistendone i presupposti.

- 6) RICORSO DELL'U.S. BENACENSE 1905 RIVA AVVERSO LE SANZIONI:
 - DELL'AMMENDA DI €2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE;
- INIBIZIONE FINO AL 20.9.2010 AL SIG. ADDEO PIETRO, PRESIDENTE DELLA U.S. BENACENSE 1905 RIVA;
- INIBIZIONE FINO AL 31.1.2010 AL SIG. PETTINARI MICHELE, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE GIOVANILE DELLA U.S. BENACENSE 1905 RIVA;
- SQUALIFICA FINO AL 30.11.2009 AL CALCIATORE CATTOLICO LEONARDO, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA N. 1576/111PF09-10/MS/EN DELL'1.10.2009 PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 2 C.G.S., 92, COMMA 1, 95, COMMA 8 NOIF; AGLI ARTT. 7, COMMA 1 E 16, COMMA 1 STATUTO FEDERALE; LA SOCIETÀ PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S., PER RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA NELLE RISPETTIVE VIOLAZIONI ASCRITTE AI SUOI TESSERATI (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale Com. Uff. n. 36/CDN del 16.11.2009)

- 7) RICORSO DELL'S.S.D TRENTO CALCIO 1921 S.r.I AVVERSO LE SANZIONI:
- PENALIZZAZIONE DI PUNTI 10 DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E AMMENDA DI €2.000,00 ALLA RECLAMANTE;
- INIBIZIONE FINO AL 30.9.2011 AL SIG. FATTINGER MARCO, PRESIDENTE S.S.D. TRENTO CALCIO 1921 S.R.L., ALL'EPOCA DEI FATTI NON TESSERATO CON FUNZIONI DI VICE PRESIDENTE DELLA STESSA SOCIETÀ;
- INIBIZIONE FINO AL 31.3.2011 AL SIG. DI BENEDETTO MARIO, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA S.S.D. TRENTO CALCIO 1921 S.R.L.;
- SQUALIFICA FINO AL 31.3.2010 AI CALCIATORI BADONA MONTEIRO SAMORY E TISI DAVIDE, TESSERATI S.S.D. TRENTO CALCIO 1921 S.R.L;
- INIBIZIONE FINO AL 28.2.2010 AL SIG. SPREAFICO DANILO, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA S.S.D. TRENTO CALCIO 1921;
- INIBIZIONE SINO AL 28.2.2010 AL SIG. MAULÈ GABRIELE, DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE GIOVANILE DELLA SOC. TRENTO CALCIO 1921; INFLITTE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTA DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE N. 1576/111PF09-10/MS/EN DELL'1.10.2009 DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S; 92, COMMA 1 E 95, COMMA 8 NOIF; 7, COMMA 1 E 16 COMMA 1 STATUTO FEDERALE; LA SOCIETÀ PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4. COMMA 1 E 2 C.G.S. PER RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AI PROPRI DIRIGENTI (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale Com. Uff. n. 36/CDN del 16.11.2009)
- 8) RICORSO DEL CALCIATORE TISI DAVIDE, TESSERATO S.S.D. TRENTO CALCIO 1921) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.3.2010 NFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (NOTA N. 1576/111PF09-10/MS/EN DELL'1.10.2009) PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, CGS, N RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 2, CGS E 95 COMMA 8, NOIF E DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, CGS, CON RIFERIMENTO ALL'ART. 92, COMMA 1, NOIF ED AGLI ARTT. 7, COMMA 1 E 16 COMMA 1 DELLO STATUTO (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale Com. Uff. n. 36/CDN del 16.11.2009)
- 9) RICORSO DEL SIG. ADDEO PIETRO, PRESIDENTE DELL'U.S. BENACENSE 1905 RIVA AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 30.9.2010 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA N. 1576/111PF09-10/MS/EN DELL'1.10.2009 PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, CGS, IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10 COMMA 2 CGS E 95, COMMA 8, NOIF E VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 ANCHE CON RIFERIMENTO AGLI ARTT. 7, COMMA 1 E 16 COMMA 1 DELLO STATUTO (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale Com. Uff. n. 36/CDN del 16.11.2009)

La C.G.F., riuniti i ricorsi nn. 6), 7), 8) e 9), in parziale riforma della decisione, ridetermina la sanzione inflitta al signor Gabriele Maulé nella squalifica fino al 31.12.2009 e quella a carico della società S.S.D. Trento Calcio 1921 S.r.l. in € 500,00 di ammenda per l'addebito relativo all'utilizzazione del calciatore Leonardo Cattolico. Annulla nel resto la decisione impugnata. Dispone restituirsi le tasse reclamo.

III COLLEGIO

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Dr Gerardo MASTRANDREA, Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SANINO, Prof. Mario SERIO, Avv. Italo PAPPA, Avv. Carlo PORCEDDU, Dr. Claudio MARCHITIELLO, Avv. Mario ZOPPELLARI - Rappresentante A.I.A.: Dott. Raimondo CATANIA – Segretario: Dr. Antonio METITIERI.

10) RICORSO DEL PRESIDENTE FEDERALE F.I.G.C. EX ARTT. 31 E 37 C.G.S. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NOGAREDO DI PRATO/CODROIPO 1996, CAMPIONATO AMATORI, SERIE A2 – GIRONE A, STAGIONE SPORTIVA 2009/2010

La C.G.F. in accoglimento del reclamo ex artt. 31 e 37 C.G.S come sopra proposto dal Presidente Federale annulla la delibera impugnata e, per l'effetto, infligge ad entrambe le società la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 ed 1 punto di penalizzazione.

- 11) RICORSO SIG. GIANLUCA PAPARESTA, ARBITRO EFFETTIVO TENDENTE AD OTTENERE:
- A) DECLARATORIA DI INCOMPETENZA DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA NAZIONALE A.I.A NEL PROCEDIMENTO AVVIATO CON ATTO DI CONTESTAZIONE PROT. 06/PDA/IS RUOLO 06/2009-20010 DATATO 18.9.2009 E SPEDITO IL 25.9.2009;
 - B) INTERPRETAZIONE DELL'ART. 52, COMMA 4 DEL REGOLAMENTO A.I.A.

La C.G.F. su istanza di parte rinvia a nuovo ruolo il ricorso come sopra proposto dal Sig. Paparesta Gianluca.

IV COLLEGIO

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Dr Gerardo MASTRANDREA, Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SANINO, Prof. Mario SERIO, Avv. Italo PAPPA, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Edilberto RICCIARDI, Dr. Claudio MARCHITIELLO - Rappresentante A.I.A.: Dott. Raimondo CATANIA – Segretario: Dr. Antonio METITIERI.

12) RICORSO EX ART. 39 C.G.S. DELL'A.C.D. RIVOLI AVVERSO L'OBBLIGO DI CORRISPONDERE AL SIG. DILIBERTO PAOLO LA SOMMA DI € 15.094,00 OLTRE AGLI INTERESSI LEGALI CHE ANDRANNO A MATURARE FINO ALL'EFFETTIVO SODDISFO (Delibera del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 1 del 10.10.2009)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dall'A.C.D. Rivoli. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

13) RICORSO DEI SIG. RI LAURA GUERRINI E MARIO MASSACCI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 2 INFLITTA AL PROPRIO FIGLIO MINORE MASSACCI ALBERTO A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 33, COMMA 2 N.O.I.F. (DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – COM. UFF, N. 38/CDN DEL 23.11.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dai Sig. ri Laura Guerrini e Mario Massacci. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE Giancarlo Coraggio

Pubblicato in Roma il 21 dicembre 2009

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE FEDERALE Giancarlo Abete